

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3289/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1207/90 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3219/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/90 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3226/90<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89<sup>(8)</sup>, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cam-

bio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 7 al 13 novembre 1990 per la dracma greca inducono, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili alla Grecia e ad adeguare il tasso di conversione agricolo nel settore della carne suina, ai sensi dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1207/90 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Grecia» delle parti 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) Gli allegati II e III A sono sostituiti dagli allegati II e III A del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU n. L 122 del 14. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 312 del 12. 11. 1990, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.